

FORME DI AUTOGOVERNO NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DA PARTE DELLE COMUNITÀ LOCALI: “Le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del paesaggio”

MARCO DEVECCHI

Università di Torino e Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano

PREMESSA

Il tema del paesaggio sta riscuotendo a livello nazionale ed internazionale una crescente importanza ed attenzione, grazie soprattutto all'avvenuta approvazione nell'anno 2000 da parte del CONSIGLIO D'EUROPA della *Convenzione europea del paesaggio*, in seguito recepita integralmente dalla legislazione italiana, nella quale è chiaramente espresso il concetto per cui “*il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea*”. In questa logica di crescente attenzione ai temi del paesaggio, appare fondamentale che le “*azioni attive*” di coinvolgimento delle comunità locali possano portare alla definizione di modelli di *governance* sempre più avanzati nello spirito effettivo della Convenzione stessa. Grande interesse rivestono in questa prospettiva, gli OSSERVATORI DEL PAESAGGIO – previsti espressamente nelle linee guida (Art. 10), emanate dal Comitato dei Ministri degli Stati membri del CONSIGLIO D'EUROPA, in data 8 febbraio 2008. Tali realtà associative, già ampiamente diffuse in Piemonte e in altre regioni italiane, possono certamente rappresentare una importante opportunità anche per la *governance* dei contesti agrari. In Italia sono stati costituiti nel corso dell'ultimo decennio diversi tipi di OSSERVATORI DEL PAESAGGIO, denominati “*bottom-up*” quelli di espressione diretta della società civile e “*top-down*” quelli invece istituiti dalle pubbliche amministrazioni. Gli Osservatori del Paesaggio “*bottom-up*” sono associazioni aventi come finalità specifiche la conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico dei territori di pertinenza, attraverso la condivisione dal basso delle diverse sensibilità, esperienze ed aspirazioni sociali e culturali in tema di paesaggio, nell'ottica di una più ampia partecipazione democratica alle scelte di governo. In questo contesto culturale ha avviato la propria attività il 24 maggio 2003 l'OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO E L'ASTIGIANO, frutto di una proficua convergenza di differenti sensibilità e competenze di studiosi e professionisti a vario titolo operanti nella realtà astigiana. Il lavoro preparatorio alla costituzione della nuova associazione ha trovato un punto qualificante di sintesi nel “*MANIFESTO DI INTENTI*”, sottoscritto poi dai soci fondatori dell'Osservatorio del paesaggio astigiano.

Nell'ambito della tutela partecipata del paesaggio astigiano una iniziativa interessante in termini metodologici ha riguardato l'avvio delle richieste da parte delle comunità locali delle “*Dichiarazioni di notevole interesse pubblico del paesaggio*”, in base al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (CODICE URBANI) agli Art. 136 e seguenti. L'esame della possibilità di intervento con tale strumento – di autogoverno nella pianificazione territoriale - ha trovato una prima pubblica elaborazione in un apposito convegno a Cortiglione (AT) nel 2007. Nel corso del 2010 sono state, quindi, elaborate dalle popolazioni le prime richieste per i territori di San Marzanotto (Frazione di Asti), Canelli, Isola Villa nel comune di Isola d'Asti e Schierano nel comune di Passerano Marmorito. Nel 2013 hanno trovato presentazione le richieste di dichiarazione della Riviera del Tanaro e dell'Alberata storica di Montafia, nel 2014 e nel 2015 sono state rispettivamente elaborate le richieste per i paesaggi di Mombercelli e per quelle dei paesaggi del Paludo a Calosso-Agliano-Costigliole e di Mombarone (Frazione di Asti). L'iter ha già trovato conclusione con l'emanazione di un apposito decreto di vincolo di tutela per le realtà territoriali di Isola Villa ad Isola d'Asti, per Schierano a Passerano Marmorito e per Montafia. Questo riconoscimento rappresenta un elemento di grande importanza in una prospettiva di azione lungimirante e condivisa dalle popolazioni per la gestione dei paesaggi astigiani, soprattutto nella consapevolezza che ogni trasformazione incoerente e avulsa dal contesto di riferimento ha dirette, immediate e spesso irreversibili conseguenze sul complesso dei lineamenti del paesaggio locale nell'immediato e soprattutto negli anni a venire con conseguenze negative a carico delle generazioni future.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA TUTELA “BOTTOM UP” DEL PAESAGGIO

I riferimenti normativi per la concreta realizzazione delle azioni di tutela paesaggistica dal basso sono contenuti da un lato nel dettato costituzionale e dall'altro nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio (*D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004*). Nello specifico la Costituzione italiana trova un alto e preciso rimando al tema alla tutela del paesaggio nell'Art. 9 che recita *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”* Va, peraltro, sottolineato come anche altri articoli possano essere ricondotti alle tematiche di tutela in questione. Nello specifico, l'Art. 42 sottolinea come *“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad Enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”*. In questa prospettiva la tutela del paesaggio - da intendersi nella sua accezione di bene comune - può e deve trovare una assoluta rilevanza rispetto anche al legittimo riconoscimento dei singoli e particolari interessi della proprietà privata”. Anche l'Art. 52 che recita *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro, né l'esercizio dei diritti politici”* offre spunti di grande interesse operativo per la tutela del paesaggio da parte dei singoli cittadini se interpretato non nella mera concezione di difesa dei confini della Nazione. Merita, inoltre, ricordare anche l'interessantissimo Art. 118 che recita *“(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, riconoscendo quindi in modo esplicito ai singoli ed associazioni la possibilità di avviare azioni e procedimenti di interesse pubblico in cui ovviamente rientra anche la tutela del paesaggio.

Passando dai principi alti e solenni della Carta costituzionale alla piena operatività delle azioni di tutela del paesaggio occorre fare riferimento agli articoli 136 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Il primo della serie individua i “Beni paesaggistici” e conseguentemente l'oggetto stesso della possibile opera di tutela partecipata. In linea di massima il rimando normativo è alle lettere:

a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*

b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente e soprattutto alla lettera:*

d) *le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Rispetto a quest'ultimo punto è interessante sottolineare come i “le bellezze panoramiche/paesaggistiche” debbano essere necessariamente accessibili al pubblico.*

Il coinvolgimento delle popolazioni nell'azione di tutela del paesaggio trova nei successivi Art. 137 e 138¹ l'effettivo strumento operativo per la richiesta di *“Dichiarazione del notevole interesse pubblico del paesaggio”* mediante l'avvio delle specifiche istruttorie presso le apposite Commissioni regionali. Il successivo Art. 139 dà poi conto delle modalità di definizione dell'iter di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai fini di piena efficacia e cogenza, attraverso una precisa perimetrazione delle aree e delle norme di tutela del paesaggio.

2. MODALITÀ OPERATIVE DI COINVOLGIMENTO DELLE POPOLAZIONI NELLA RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO

Le esperienze condotte dall'*Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano* nel concreto coinvolgimento delle popolazioni per l'avvio dei procedimenti di Richiesta delle Dichiarazioni del notevole interesse pubblico del paesaggio hanno preso avvio nel 2007 con un apposito incontro pubblico a Cortiglione in

¹ AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

provincia di Asti con una lettura ragionata del Codice dei Beni culturali e del paesaggio per poter individuare possibili strumenti normativi di tutela. La partecipata riunione si concluse con la richiesta – forse utopica – di un riconoscimento del notevole interesse pubblico del paesaggio per l'intera provincia di Asti, senza però trovare poi un esito operativo concreto. Il secondo tentativo di applicazione partecipata del Codice Urbani ebbe luogo a San Marzanotto nel febbraio del 2010 con una riunione di lettura pubblica della Costituzione e del Codice Urbani con la sottoscrizione finale da parte della popolazione di grandi "Poster", aventi come intestazione la richiesta di tutela del paesaggio di San Marzanotto mediante il riconoscimento del notevole interesse pubblico. I "Poster" firmati da alcune centinaia di persone vennero poi rimpiccioliti e riprodotti per poter essere inviati alla Regione Piemonte, al Ministero per i Beni e le attività culturali e anche a Consiglio d'Europa, come referente istituzionale per la concreta applicazione della *Convenzione europea del paesaggio*. L'arrivo in Regione della richiesta della popolazione di San Marzanotto portò alla costituzione della Commissione prevista dal Codice e all'epoca non ancora operante. Anche l'istanza di San Marzanotto, analogamente a quella di Cortiglione, non trovò compimento con la definizione dell'iter procedurale e con l'emanazione del vincolo di tutela, avendo peraltro avuto il merito di affinare le modalità di partecipazione delle comunità locali e dei rapporti formali con le istituzioni. Sempre lo stesso anno altre comunità di Canelli, Isola d'Asti e Passerano Marmorito – tutte nell'Astigiano – si espressero dopo un ampio coinvolgimento popolare con la richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei loro paesaggi di vita quotidiana. L'elemento di novità – e in ultima analisi di successo – rispetto ai casi precedenti fu l'approvazione all'unanimità (maggioranza ed opposizione concordi) da parte dei Consigli comunali di Isola d'Asti (per la Frazione di Isola Villa) e di Passerano Marmorito (per la Frazione di Schierano) delle richieste in oggetto. Nel settembre del 2014 a quattro anni di distanza dall'avvio delle procedure partecipate di tutela del paesaggio il vincolo di tutela fu emanato mediante la definizione di norme operative precise e dettagliate anche per gli ambiti di interesse specificatamente agrario. A titolo esemplificativo si riportano in nota alla presente le prescrizioni previste nel Decreto di vincolo per la località di Isola Villa di Isola d'Asti².

² PRESCRIZIONI ISOLA D'ASTI

Premesse

Ai sensi dell'articolo 140, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene individuato. In coerenza con tale previsione, le seguenti prescrizioni d'uso forniscono indicazioni di tutela atte a garantire la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici riconosciuti per l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni.

3.1 Interventi negli ambiti edificati ed edificabili

Gli interventi di recupero e riutilizzo degli edifici devono essere mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione dei caratteri tipologici tradizionali e degli elementi architettonici connotativi prevedendo, nel contempo, l'eliminazione di eventuali superfetazioni avulse sia dall'impianto originario del fabbricato, sia, più in generale, dal contesto paesaggistico di riferimento.

Gli ampliamenti e le nuove edificazioni devono essere integrati nel contesto mediante l'adozione di modalità costruttive, di tipologie edilizie, di materiali di finitura esterna e di cromatismi coerenti con le preesistenze tradizionali. Gli impianti planovolumetrici e la localizzazione dei nuovi volumi devono rispettare e riproporre i caratteri distintivi degli insediamenti che qualificano il paesaggio interessato. I nuovi fabbricati devono essere integrati nel contesto anche mediante un orientamento che asseconi la naturale conformazione dei terreni, evitando significative alterazioni del piano di campagna e contenendo allo stretto indispensabile i movimenti terra.

All'interno del centro storico non sono consentite nuove edificazioni e ampliamento degli edifici esistenti; gli interventi ammissibili devono rispettare le modalità costruttive, i rapporti dimensionali, i materiali, le finiture e i cromatismi propri dei fabbricati originari, ripristinandoli ove ne sia compromessa la leggibilità. Le aree libere, ivi comprese le superfici destinate a parcheggio, devono essere mantenute a verde o pavimentate con materiali tradizionali, ovvero con elementi che conservino le caratteristiche drenanti del terreno.

È ammessa la realizzazione di impianti costituiti da pannelli solari termici e fotovoltaici limitatamente al solo consumo domestico e tali da non compromettere edifici di interesse storico, architettonico e documentario; devono essere privilegiate collocazioni defilate rispetto alle visuali fruibili da punti panoramici e dalla viabilità. Tali collocazioni non sono consentite sulle falde principali di copertura dei fabbricati del centro storico.

Per gli interventi di consolidamento e sostegno del terreno, devono essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica; per la realizzazione di muri di sostegno, laddove indispensabili, devono essere rispettate le modalità costruttive tradizionali evitando in ogni caso l'impiego di calcestruzzo a vista.

Le sistemazioni a verde devono essere realizzate con impianti vegetazionali di tipo autoctono, evitando il ricorso a specie estranee all'habitat dei luoghi.

3.2 Interventi nel paesaggio rurale

Nelle aree agricole, ovvero quelle esterne agli ambiti edificati ed edificabili, è consentita unicamente la realizzazione di strutture connesse all'attività agricola, all'agriturismo e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, localizzate preferibilmente in prossimità del costruito esistente. Tali strutture devono sempre essere integrate nel paesaggio mediante l'adozione di modalità costruttive, di materiali di finitura esterna e di cromatismi coerenti con le preesistenze tradizionali circostanti; non è ammesso l'impiego di strutture prefabbricate lasciate a vista.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono realizzabili unicamente se finalizzati al consumo domestico o strettamente funzionali all'attività dell'azienda agricola. Per le installazioni di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti devono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti per gli ambiti edificati sia per quanto riguarda l'individuazione della collocazione, sia per quanto attiene alla loro visibilità dalla viabilità, da spazi pubblici o di uso pubblico. Non è comunque ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra.

Deve essere salvaguardata la trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari).

Deve essere preservato il sistema viticolo storicamente consolidato, anche nel caso di impianto di nuovi vigneti, mantenendo la disposizione a girapoggio e adottando palificazioni in legno.

È vietata l'apertura di nuovi tratti di viabilità, fatta salva la realizzazione di strade interpoderali ad uso agricolo. Gli interventi di adeguamento e manutenzione dei percorsi esistenti devono salvaguardare i manufatti storici, realizzati con tecniche tradizionali (muretti a secco, ponticelli, canali irrigui, ecc.), e non devono comportare l'asfaltatura di strade sterrate.

Devono essere mantenuti gli attuali tracciati e dimensioni della viabilità esistente, fatte salve motivate necessità di rettifica per esigenze di sicurezza. Lungo i percorsi di interesse panoramico, si deve provvedere alla riqualificazione della sede viaria e dei manufatti connessi, anche con interventi volti alla mitigazione o rimozione delle strutture e degli elementi detrattori del paesaggio.

Deve essere mantenuta la morfologia del terreno naturale, fatti salvi gli interventi preordinati all'impianto delle colture e alle opere a esso collegate. Per gli interventi di consolidamento del terreno, così come per la realizzazione di muri di sostegno, devono essere impiegate le stesse tecniche e modalità costruttive previste per gli ambiti edificati.

Sono sempre ammessi gli interventi di modifica dello stato dei luoghi finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti e alla stabilità idrogeologica. Salvo casi di dimostrata impossibilità tecnico-normativa, nella realizzazione di tali interventi devono essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica, evitando l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo.

Deve essere evitata la realizzazione di nuove recinzioni, in quanto elementi passibili di introdurre aspetti di artificiosità e di alterazione alla percezione del paesaggio consolidata nel tempo; ove inevitabili, tali opere devono essere realizzate mediante soluzioni visivamente permeabili, semplici e uniformi, escludendo basamenti in muratura.

Il successo delle due realtà in oggetto portò alla elaborazione di un modulo di richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (*riportato integralmente in calce alla presente*) corredato da molti rimandi normativi e culturali per facilitare l'avvio di istruttorie di tutela paesaggistica partecipata in altre realtà non solo astigiane. A questo proposito tutto il materiale, relativo ai molteplici incontri, discussioni ed approfondimenti ha trovato puntuale e precisa pubblicazione nelle pagine web dell'Osservatorio del paesaggio (www.osservatoriodelpaesaggio.org). Una terza esperienza conclusasi positivamente ha coinvolto nel 2013 la comunità di Montafia d'Asti che - a seguito di un abbattimento di alberi avviato da parte della provincia di Asti a carico del locale Viale della Rimembranza del paese - fermò l'intervento ed avviò l'iter di tutela in questione. A distanza di tre anni la massima forma di tutela prevista dallo stato italiano, attraverso l'emanazione del vincolo paesaggistico ai sensi del Codice Urbani trova pieno compimento. Anche nel caso di Montafia il Consiglio comunale si esprime all'unanimità per la presentazione della richiesta, facilitando quindi l'iter di approvazione da parte della Commissione regionale. Gli esempi di successo di tutela partecipata dal basso hanno trovato "emulazione" da parte di altre realtà locali astigiane e nello specifico:

- (2013 e poi rielaborazione nel 2015) *Paesaggio della Riviera del Tanaro* (Comune di Asti con approvazione all'unanimità del Consiglio comunale);
 - (2014) *Paesaggio di Mombercelli* (Associazione per la Difesa Valtiglione e Dintorni);
 - (2015) *Paesaggio del Paludo* (Comune di Agliano Terme, Calosso e Costigliole d'Asti e Associazioni);
 - (2015) *Paesaggio del Lago di Arignano* (Comitato per la Salvaguardia del Lago di Arignano);
 - (2018) *Paesaggio di San Martino Alfieri* (Comune di San Martino Alfieri).
- Per tutte queste richieste l'iter di valutazione è ancora in corso.

3. CONCLUSIONI

La tutela partecipata del paesaggio (*Bottom up*) attraverso l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato italiano rappresenta una grande opportunità per una gestione democratica dei beni comuni. Nell'esperienza maturata in oltre un decennio di attività da parte dell'Osservatorio astigiano del paesaggio la valutazione è pienamente positiva, anche per una proficua applicazione al di fuori della specifica realtà provinciale. L'aspetto su cui senz'altro merita porre l'attenzione riguarda il fatto per cui il vincolo non è calato dall'alto – come una imposizione – ma viene vissuto dalle popolazioni come una opportunità positiva di salvaguardia condivisa del patrimonio paesaggistico locale. Questo tipo di approccio consente di interpretare pienamente i principi contenuti nella *Convenzione europea del Paesaggio*.

È vietata la posa di ripetitori di telefonia cellulare, televisivi, radiofonici o similari. La realizzazione di infrastrutture e reti per il trasporto dell'energia elettrica è ammessa solo mediante soluzioni interrato con cavidotto.

Non sono ammessi insediamenti di attività estrattive, stoccaggio e lavorazione degli inerti, impianti di smaltimento e/o trattamento di rifiuti e discariche.

3.3 Tutela degli aspetti percettivi-visivi

Deve essere salvaguardata la configurazione d'insieme del paesaggio, costituita dagli elementi identitari, antropici e naturali, che connotano il territorio, così come percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici.

Devono essere conservati gli scorci panoramici sull'abitato di Isola Villa e sugli edifici di interesse architettonico-documentario, sulle aree agricole e sui profili collinari che si estendono all'arco alpino, fruibili dalla viabilità Provinciale, dalle strade Volpino, Ovetto, Rocchette e Valtiglione, e dalle vie San Rocco, Bausola, Portabarile e Campo del Frate, nonché le ampie visuali percepibili dal piazzale della Chiesa Parrocchiale di San Pietro.

A margine dei citati percorsi, specie in prossimità dei tratti di maggior fruizione panoramica, deve essere contenuto lo sviluppo della vegetazione, nonché evitata la realizzazione di manufatti edilizi e/o di recinzioni cieche; in tali tratti stradali, ove possibile, devono essere previste adeguate fasce di inedificabilità.

È vietata la posa in opera di cartelli pubblicitari e di strutture simili; sono fatte salve le indicazioni strettamente necessarie ai fini dell'accessibilità turistica-culturale, della fruibilità dei servizi pubblici, nonché della promozione dell'agriturismo, delle attività di vendita diretta dei prodotti agricoli locali, da realizzarsi comunque sulla base di un disegno unitario.

RICHIESTA

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI

**(Procedura prevista dalla normativa vigente - Art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004
del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO)**

Località di presentazione - Data

*Foto da inserire del paesaggio preso in esame per la richiesta
di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Didascalia foto

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Indirizzo postale

ALL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
DELLA REGIONE

Indirizzo postale

AL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DELLA REGIONE

Indirizzo postale

AL DIRETTORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
REGIONE

Indirizzo postale

ALLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI

Indirizzo postale

AL SINDACO DEL COMUNE DI

Indirizzo postale

e p. c.

Alla Dott.ssa Maguelonne Déjeant-Pons
Head of Division, Policy Development - Executive Secretary of the
European Landscape Convention
Executive Secretary of the European Landscape Convention
and Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape
COUNCIL OF EUROPE
F-67075 STRASBOURG

AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Via del Collegio romano, 27
00186 - ROMA

ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Ministero per i Beni e le Attività culturali
Via del Collegio romano, 27
00186 - ROMA

Oggetto: Richiesta di attivazione della Procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004) del paesaggio di

.....

*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. **Tutela il paesaggio** e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*
[Costituzione della Repubblica italiana. Art. 9.]

*Chiunque alteri un paesaggio, lo modifichi o lo distrugga sottrae un bene non rinnovabile alla collettività ed una memoria materiale e spirituale che è l'identità di ciascuno. Il paesaggio non può e non deve essere più considerato come bene **illimitatamente disponibile e gratuito.***
[Manifesto di Soglio, 2003]

I **SOTTOSCRITTI (ENTI E ASSOCIAZIONI)** richiedono agli Enti territoriali competenti (REGIONE, PROVINCIA DI e DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE) di voler attivare la Procedura prevista dalla normativa vigente (art.136 e succ., D. Legis. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) per giungere alla **DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL PAESAGGIO DI** Tale richiesta è inoltrata per conoscenza anche in sede europea al *Head of Division, Policy Development - Executive Secretary of the European Landscape Convention* e al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (*Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio*).

L'intendimento di procedere alla richiesta di DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO fa diretto riferimento alle *Carte internazionali* dell'UNESCO, nelle quali i temi della diversità e ricchezza culturale risultano essere un punto saliente ed imprescindibile di uno **sviluppo sostenibile** a beneficio delle generazioni presenti e future³. Come associazioni, comitati e Enti promuoventi la Dichiarazione di interesse pubblico del paesaggio di si è consapevoli del fatto che uno sviluppo realmente sostenibile e lungimirante può essere concretamente realizzato attraverso una attenta, accurata e capillare identificazione, protezione, conservazione⁴, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale presente, mettendo necessariamente in campo il massimo delle risorse disponibili⁵; mediante la promozione dell'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale⁶, attraverso un'azione volta a rispettare e proteggere i saperi tradizionali⁷; mediante la promozione di interventi di valorizzazione e fruizione, specie turistica, degli elementi del patrimonio locale, da realizzarsi attraverso un'ampia condivisione e consenso delle comunità interessate con l'intervento attivo della società civile, dell'associazionismo, delle Università e della scuola, degli specialisti dei vari settori e dei *media*⁸ e soprattutto attraverso la compilazione di inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio⁹.

LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI, COMITATI E ENTI

³ CONVENZIONE DELL' UNESCO PER LA PROTEZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE ESPRESSIONI CULTURALI (2005)

Art. 6. (*Principio dello sviluppo sostenibile*) La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

⁴ CARTA DI NAPOLI, ATTI DEL CONVEGNO NAZIONALE SU "LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO" (1999)

Art. - 2.- *Tutela, sviluppo sostenibile e gestione.*

Considerato che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana, si sottolinea l'importanza fondamentale delle azioni di prevenzione, che intendono evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi sul paesaggio prima della loro manifestazione. Queste devono integrarsi con quelle mirate al controllo dinamico delle trasformazioni.

⁵ CONVENZIONE DELL' UNESCO PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE (1972)

Art. 4 - *Ciascuno Stato partecipa della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.*

⁶ CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).

Art. 14 – (*Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità*) Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:

- programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
- programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
- attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
- mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;

b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;

c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

⁷ DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001).

Linee essenziali di un piano d'azione della dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale.

14. Rispettare e proteggere i saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni; riconoscere l'apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra la scienza moderna e i saperi locali.

⁸ CARTA PALAZZO VALENTINI - RUOLO ENTI TERRITORIALI RISPETTO AI PATRIMONI UNESCO (2006).

⁹ CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL' UNESCO PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE (2003).

Art. 12 – (*Inventari*) Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

facendo esplicito riferimento alla **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO**, sottoscritta a Firenze dagli **Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000** e ratificata dal **Parlamento italiano** in data 9 gennaio 2006 (legge n° 14/2006)¹⁰, la quale nel **Preambolo**¹¹ recita testualmente:

*“Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua **salvaguardia**, la sua **gestione** e la sua **pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo**”*

e che all'**articolo 5**¹² enuncia la inderogabile necessità di:

*“avviare procedure di **partecipazione del pubblico**, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle **politiche paesaggistiche**”*

SI RITENGONO

pienamente titolate dalla suddetta *Convenzione* a concorrere attivamente alla pianificazione territoriale con le preposte istituzioni pubbliche nella prospettiva di un partecipato governo del paesaggio locale¹³,

RICHIEDONO

l'avvio della procedura di Dichiarazione di notevole interesse pubblico per le eccezionali peculiarità paesaggistiche, geologiche e paleontologiche del territorio di evidenziato in cartografia allegata, ai sensi del recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42), secondo quanto espressamente enunciato dall'Art. 136 per l'individuazione dei beni paesaggistici,

(capoverso a):

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; e

(capoverso d):

le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

¹⁰ **RATIFICA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Gazzetta Ufficiale N. 16 del 20 Gennaio 2006 - LEGGE 9 gennaio 2006, n.14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000)

Art. 3. ENTRATA IN VIGORE.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

¹¹ **PREAMBOLO DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo; (...)

¹² **CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO** (Firenze, 20 ottobre 2000)

Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a :

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

¹³ Al fine di rendere edotto il Consiglio d'Europa [tramite AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION] dell'intendimento degli scriventi di operare nello spirito e nella lettera della suddetta Convenzione si invia copia della presente, affinché il Consiglio stesso possa valutare l'effettiva applicazione della Convenzione negli articoli su indicati da parte delle Istituzioni interessate.

Tale richiesta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico è rivolta alla preposta COMMISSIONE REGIONALE, prevista dall'Art. 137 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che espressamente assegna alle Commissioni regionali:

“il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136”. (...)”

Tale Commissione regionale dovrà valutare, come espressamente indicato dal successivo Articolo 138: *“le commissioni ... valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi”*.

Al fine di addivenire per le aree in oggetto ad una dichiarazione conclusiva, al termine dell'iter previsto dalla nuova normativa, da parte della **REGIONE**, così come espressamente indicato dall'Art. 140 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO che testualmente recita:

“La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139 comma 5 emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. (...) I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione”,

da parte degli scriventi si provvede ad inviare copia della documentazione in oggetto al Presidente della Regione e ai competenti uffici regionali.

Si provvede, inoltre, ad informare della richiesta di attivazione della procedura in oggetto per il riconoscimento di pubblico interesse del paesaggio di l'**OSSERVATORIO NAZIONALE e l'OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO**, entrambi previsti all'Art. 133 del nuovo CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, che testualmente recita:

“Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità”

affinché possano essere effettuate da tali organismi le valutazioni più opportune per conseguire l'obiettivo primario di una piena ed effettiva salvaguardia del paesaggio segnalato.

Si richiede, infine, **TASSATIVAMENTE** che sino alla definitiva espressione di un parere sulla richiesta in oggetto di Dichiarazione di pubblico interesse paesaggistico del territorio segnalato da parte della preposta Commissione provinciale e della successiva valutazione regionale, ogni **TRASFORMAZIONE PREGIUDIZIEVOLE**, **SIA SOSPESA**

onde evitare che tale patrimonio di eccezionale valore possa essere perso prima di un esame approfondito tramite i nuovi e specifici strumenti operativi istituiti dal recente CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.

LUOGO E DATA

ENTI

ASSOCIAZIONI

SINGOLI CITTADINI

ALLEGATI

- *Relazione descrittiva dell'interesse paesaggistico dell'area*
- *Approfondimenti storici, botanici, zoologici, paleontologici, geologici, ecc.*
- *Atlante fotografico*
- *Contenuti del Piano Paesaggistico Regione (se disponibile)*
- *Altro*
